UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 DEL 15/01/2021

OGGETTO: **PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO IN TUTTO IL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO DAL 16 GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2022.**

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale in tutte le vie del territorio comunale, per consentire all'azienda ADOPERA Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. di effettuare, sia in modo diretto che tramite l'affidamento dei singoli interventi a soggetti privati, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale, delle sue pertinenze e servizi e delle alberature che, per motivi inerenti allo stato fitosanitario e/o statico, prevedano l'adozione di un immediato intervento di potatura e/o di abbattimento;

Visti gli artt. 5 e 7 del"Codice della Strada", emanato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal 16 Gennaio 2021 al 15 Gennaio 2022, in tutto il territorio comunale di Casalecchio di Reno, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta e fermata a carattere permanente per tutti i veicoli (laddove non già esistente), con deroga per i mezzi dell'Amministrazione Comunale e di Adopera srl impegnati nei lavori sopraindicati nonché dei mezzi dell'eventuale azienda affidataria dei lavori commissionati dai precedenti soggetti.

2. Senso unico alternato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, regolato da movieri con bandierine rosse o paletta per transito alternato o da semaforo mobile di cantiere.

3. Limite di velocità 30 km/orari e divieto di sorpasso.

4. Quando il tratto di strada interessato si trovi a meno di 30 metri da intersezioni stradali dovranno essere apposti cartelli di preavviso dei lavori anche sui bracci dell'incrocio interessato.

5. Quando la semicarreggiata che rimane libera ha una larghezza insufficiente, ovvero si deve far oltrepassare permanentemente ai flussi di traffico la linea continua di mezzeria, dovrà essere realizzata una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di adeguate modalità (ad esempio movieri) e materiali (ad esempio coni).

6. Chiusura al traffico veicolare ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, regolato da movieri con bandierine rosse o paletta per transito alternato o da semaforo mobile di cantiere, del tratto stradale interessato dai lavori e/o dalle attività di cantiere. Nel caso in cui la strada, per esigenze legate all'intervento da effettuarsi richieda la chiusura anche durante l'inattività del cantiere stradale, effettuare la comunicazione alla Polizia Locale Reno Lavino.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche).

- In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ad invalidi o altre categorie, dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- Dovrà essere collocata anche idonea ed adeguata segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi.

- Le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita, ove possibile, la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti

- Il Responsabile Tecnico della Società Adopera, o della ditta esecutrice, dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, collocandola almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- Il Responsabile Tecnico della Società Adopera, o della ditta esecutrice, dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento temporaneo di fermate bus comprese nel tratto interessato dai lavori stradali nonché l'eventuale distacco temporaneo dell'alimentazione delle linee aeree e/o filo tramviarie quando necessario .

- Al termine dell'occupazione, l'esecutore dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste necessità dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

INFORMA

Che la documentazione relativa al presente provvedimento è conservata, agli atti del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL COMANDANTE
Dott. STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)